APP.TO CON DELIBERA CC 39 DEL 30/09/2003

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE , SECONDO LE NORME ED I PRINCIPI CONTENUTI NEL D .Lgs 15 NOVEMBRE 1993 n° 507, NEL TITOLO III DEL D. Lgs 15 DICEMBRE 1997 n° 446 ED IL D. Lgs 267/2000

ART . 1 - OGGETTO DEL CANONE

1.Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura , effettuate anche senza titolo , nelle strade, nelle piazze e in ogni caso nelle aree appartenenti al patrimonio del Comune , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati .

2.Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande , bow windows e simili infissi di carattere stabile . sono altresì soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo , comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa .

3. Il canone si applica , altresì , alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita , nei modi e termini di legge , la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico passaggio, su tratti di marciapiede e strade aperte al pubblico e simili .

4..Il pagamento del canone di occupazione non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi .

ART . 2 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1.Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, o in mancanza , dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico .

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto per l'intero anno dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio.

ART. 3 MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE E LORO CONTENUTO .

1. Prima di porre in essere le occupazione di cui al precedente articolo 1, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni e/o autorizzazioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni e/ autorizzazioni, dovranno essere indirizzate per iscritto in carta legale al Comune. Le richieste dovranno contenere oltre alle generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, anche l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio da occupare, le misure, la durata e l'uso dell'occupazione. Per tali richieste potrà essere utilizzato il modulo predisposto presso i competenti uffici comunali .

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, o per tutela del pubblico transito e/o della pubblica incolumità, il Comune potrà richiedere che le domande vengano correlate di disegni e grafici, con relative misure, atte ad identificare l'occupazione . Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà al fine dell'esame e della decisione sulla richiesta .

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione e/o autorizzazione, deve essere comunicata al Comune, con le stesse modalità fissate per l'istanza originaria.

5. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione conterrà , oltre alla specifica indicazione del destinatario/i utilizzatori del suolo e/o spazio pubblico, anche :

a – tipo ed ubicazione dell'occupazione;
b – misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati e/o lineari;
c - durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
d - obblighi ed adempimenti del concessionario;
e - prospetto di determinazione del canone dovuto;
f - misura del deposito cauzionale, ove previsto:

6. Per le occupazioni di carattere abusivo, gli elementi per la quantificazione del canone dovuto , saranno desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente ufficio di Polizia Municipale.

7.Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Per le occupazioni permanenti, la domanda deve essere prodotta entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione.

9. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazione contemplate dal presente articolo compete ai responsabili di Area e/o Procedimento, individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

ART.4 DECADENZA DALLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza dalla concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni , da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto autorizzativo;
- la violazione di norme di legge e/o regolamentari in materia di occupazione di suolo;
- l'uso improprio del diritto d'occupazione e/o il suo esercizio, in violazione delle norme e regolamenti vigenti, ed in contrasto di quanto prescritto nell'atto autorizzativo;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, sia nel caso di occupazione permanente che temporanea;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e/o del canone di concessione se dovuto.

ART. 5 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca, senza alcuna corresponsione di interessi.

2. La revoca della concessione e/o autorizzazione può essere disposta altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 15 comma 6.

3. La revoca della concessione e/o autorizzazione e' di competenza dei soggetti indicati al precedente art . 3 comma 9.

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni temporanee e/o permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti di P. L . ed al personale degli uffici comunali, autorizzato dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo al concessionario, oltre all'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo, il mantenimento in condizioni di ordine e pulizia del suolo occupato.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 7 OCCUPAZIONE ABUSIVA- RIMOZIONE MATERIALI

1. Il Sindaco dispone, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e previa contestazione delle relative infrazioni , con propria ordinanza la rimozione dei materiali relativi all'occupazione abusiva, assegnando ai responsabili un termine temporale per provvedervi .

2. Trascorso tale termine, fatta salva la procedura per inottemperanza ad ordinanza Sindacale, la rimozione dei materiali verrà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili di tutte le relative spese.

ART. 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE .

1.Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee:

a – sono permanenti le occupazioni di carattere stabile , effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione avente, comunque, una durata no inferiore a 1 anno.
b – sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno e comunque quelle non aventi carattere stabile.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. Il canone è determinato in base alla tariffa approvata ai sensi dell'art. 54 D. Lgs 15/12/1997 n° 446 e successive modificazioni , con deliberazione della Giunta Comunale ed è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, fatto salvo per quanto previsto al successivo art 9 comma 1. A tale effetto le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in due categorie con il medesimo atto con cui viene approvata la tariffa.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati e/o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori ad 1 metro quadrato e/o lineare .

5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti , sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione
del 50 per cento sino a 100 mq
del 25 per cento per la parte eccedente i 100mq. e sino a 1.000 mq
del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 40 per cento .

7. In caso di occupazioni con steccati, impalcature, ponteggi ecc., il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 9 OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D. Lgs 15/12/97 n°446 e successive modificazioni. Per l'occupazione di aree stradali ai fini di prevenzione ed igiene pubblica è applicata un'unica tariffa , indipendentemente dalla zona .

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati. Il canone complessivo dovuto per le superfici sopracitate è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi .

3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazione del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo .

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 8 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazione contenute nei singoli atti di concessione e/o autorizzazione. In ogni caso le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate come indicato nel precedente art.8 . La tariffa oraria del canone è determinata in ragione di 1/24 della tariffa giornaliera e le frazioni di ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 40 per cento.

3. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette al canone previsto per le occupazioni temporanee ordinarie.

4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Si applicano altresì le seguenti riduzioni di tariffa:
a – 30 per cento per le occupazioni con tende e similari, fisse e/o retrattili aggettanti sul suolo pubblico;

b – 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia ;

c – 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

d – 80 per cento per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

e – 80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali e/o sportive

f – 80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14 comma 1 lettera L

ART. 11 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Al fine di far fronte a situazioni aventi carattere di urgenza e/o emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugi, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche in assenza del formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato successivamente a sanatoria .

2. Nel caso sopraccitato , oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato dovrà dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvederà alla verifica se sussistano o meno le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa in materia nonché quelle del presente regolamento .

ART. 12 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio .

2. Per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, oltre al canone, si applica un contributo " una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera

3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere,effettuati nella stessa categoria ed aventi medesima natura il canone si applica con arrotondamento al metro quadrato e/o lineare superiore .

4. Per le occupazioni soprasuolo aggettanti almeno 30 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro dell'oggetto sospeso; si ha così la superficie su cui determinare il canone.

ART. 13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE , TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA . DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, il canone è dovuto ad annualità secondo le tariffe approvate come indicato nel precedente art.8 .

2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri . Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità .

3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al

serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/3 per [illegible]
serbatoi .

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi , il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi .

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq , comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali ad esempio i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art.8 .

ART. 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone :

a – Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio del culto ammessi nello stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica. Le esenzioni di cui sopra sono applicabili esclusivamente quando le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed , in caso di occupazioni poste in essere con cantieri edili , i relativi lavori siano eseguiti con personale dipendente degli enti stessi .

b - Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi in favore del Comune solo per la parte di suolo su cui insistono i lavori .

c – Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere

d – Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani.

e – Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci .

f – Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima , al Comune .

g – Le occupazioni di aree cimiteriali.

h – Gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe, ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap .

i – Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune .

l – Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni e/o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati

2. Sono altresì esentate dal canone le seguenti occupazioni occasionali:

a – commercio ambulante itinerante con sosta massima di 60 minuti;

b – occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e/o ricorrenze civili e religiose . La collocazione di luminarie natalizia è esente quando viene effettuata in rispetto alle norme del regolamento di Polizia Urbana.

c – occupazioni di pronto intervento con scale, ponteggi, steccati, pali di sostegno ecc, per piccoli lavori di manutenzione , riparazione e sostituzione di durata non superiore ad 1 ora.

d – occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

ART. 15 VERSAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee il responsabile di Area e/o procedimento dell'ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione al personale incaricato dell'ufficio Tributi, che è competente per la riscossione del canone.

2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto e comunque entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre, a seconda della data di rilascio dell'atto autorizzativo.

3. Per gli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il canone deve essere versato entro la fine del mese di Gennaio.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale e/o bancario intestato al Comune, oppure, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione al concessionario del Comune, con arrotondamento ad 1 euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,50 eurocent o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della comunicazione è assolto con il pagamento del canone e la compilazione dell'apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione .

6. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'immediata sospensione dell'atto di concessione e/o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal Responsabile di Area e/o procedimento dell'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione. La verifica del pagamento del canone compete all'ufficio Tributi, d'intesa con il responsabile di Area sopracitato

ART. 16 ACCERTAMENTI , RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Per i versamenti relativi alle annualità successive alla prima, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli di concessione e/o autorizzazione, i relativi controlli ed accertamenti competono all'ufficio Tributi, che provvede inoltre alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato, degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D. Lgs 15/12/97 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni alla comunicazione sull'esito ed alle procedure di restituzione .

ART. 17 SANZIONI

1. Chi non esegue, tutto od in parte alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti e omette o presenta tardiva e/o non corretta comunicazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del canone dovuto.

ART . 18 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed a quanto contenuto nel D. Lgs 15/11/93 n° 507 , nel Titolo III del D. Lgs 15/12/97 n° 446 e nel D. Lgs 267/2000